



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO COMMISSIONE
CONSULTIVA AGRICOLTURA E
FRAZIONI

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2022

INDICE

Art.1 - Principi generali

Art.2 - Competenze della commissione

Art.3 - Operatività

Art.4 - Istituzione e durata

Art.5 – Composizione, nomina e requisiti

Art. 6 – Cariche e verbale

Art. 7 – Funzionamento, sedute e decisioni

Art. 8 - Collaborazione e raccordo con gli uffici e gli organi di governo

Art. 9 - Cessazione e Surroga

Art. 10 – Compensi

Art. 11 – Richiamo a norme generali

Articolo 1

Art. 1 – Principi generali

La *Commissione Consultiva Agricoltura e Frazioni* (d'ora in avanti Commissione) è organo con funzioni propositive, consultive e di studio in materia di agricoltura, ambiente, frazioni e campagne e promuove la partecipazione di cittadini, tecnici e operatori del settore alla vita politico-amministrativa.

Essa opera quale organo consultivo a supporto dell'attività degli assessorati competenti, esprimendo pareri e offrendo collaborazione per la realizzazione delle iniziative esistenti sul territorio.

Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione si impegna a sostenere e promuovere le esigenze e le necessità nelle aree rurali del territorio, offrendo a cittadini ed associazioni di categoria opportunità di ascolto e partecipazione alla vita politica ed amministrativa dell'ente.

Essa risponde del proprio operato agli assessorati competenti.

Art. 2 - Competenze della commissione

Il compito della Commissione è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la Giunta, il Consiglio Comunale e gli uffici comunali per tutti gli aspetti che riguardano il territorio rurale, la cultura rurale, l'agricoltura in genere ed il miglioramento delle frazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli scopi generali della Commissione sono:

- operare affinché nel territorio di Castiglione della Pescaia si sviluppi un'azione di valorizzazione, conservazione e difesa del patrimonio agricolo;
- promuovere, anche in collaborazione con altri enti e/o associazioni, anche di carattere sovra comunale, iniziative di informazione e conoscenza del mondo agricolo;
- sostenere le produzioni locali esistenti e promuovere lo sviluppo di nuove realtà produttive;
- valorizzare e difendere il reticolo idrico ed il patrimonio boschivo e forestale di proprietà e non, del Comune di Castiglione della Pescaia;
- proporre agli uffici comunali competenti, indicazioni e suggerimenti sul programma annuale degli interventi dei Consorzi Bonifica o altri enti competenti sul territorio rurale;
- sorvegliare il generale andamento ed il regolare svolgimento degli interventi dei consorzi stradali;
- promuovere interventi di contenimento degli animali nocivi;

- promuovere la partecipazione delle persone attive nel settore, alla vita politico-amministrativa;
- incoraggiare la partecipazione attiva delle persone nelle frazioni alla vita politico-amministrativa con consigli, suggerimenti e proposte per il miglioramento e la risoluzione di problematiche o situazioni particolari.

Articolo 3 – Operatività

La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Uffici del Comune, tramite il proprio Presidente, atti, notizie, informazioni (fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di regolamento) e può anche procedere alla audizione di cittadini.

Articolo 4 – Istituzione e durata

La Commissione è istituita con provvedimento del Consiglio Comunale e i suoi membri restano in carica fino al termine della durata del Consiglio Comunale.

Articolo 5 – Composizione – nomina e requisiti.

La Commissione si compone di n. 7 membri:

- L'Assessore all'Agricoltura o suo delegato, quale membro di diritto;
- n. 6 componenti di cui n. 4 (quattro) proposti dalla maggioranza consiliare e n. 2 (due) proposti dalle minoranze consiliari.

La nomina sarà deliberata dal Consiglio Comunale nel rispetto del criterio della proporzionalità assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

All'atto della nomina i componenti della Commissione dovranno possedere i requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale.

In aggiunta ed anche in alternativa tra loro dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. essere lavoratori, imprenditori, professionisti o persone attive nel settore primario;
2. avere la residenza nelle aree rurali o frazioni o nel capoluogo del Comune;

3. operare con la propria attività nel Comune di Castiglione della Pescaia;

Non sono eleggibili coloro che svolgono attività lavorativa presso gli uffici comunali o sono membri del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Cariche e Verbale

Nella prima seduta della commissione verrà eletto a maggioranza semplice il Presidente, il quale nominerà il Vice-presidente su suggerimento dei commissari. La carica di Presidente non potrà essere ricoperta dall'Assessore all'Agricoltura o suo delegato. Le funzioni di segretario sono espletate da un membro della Commissione indicato dal Presidente. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori. In caso di assenza lo stesso delega per tali funzioni il Vice-Presidente. Il verbale di assemblea, pena la nullità, deve essere sottoscritto dal Presidente (o dal Vice-presidente) e dal segretario, il quale provvederà a trasmetterlo alla Giunta Comunale.

Art. 7 - Funzionamento Sedute e Decisioni

La Commissione è convocata dal Presidente, oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti. La Commissione si dovrà riunire, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai partecipanti almeno 3 (tre) giorni prima della seduta tramite posta elettronica ordinaria o tramite altro dispositivo a cura di chi la convoca. In caso di comprovata urgenza ed in via straordinaria, la commissione può essere convocata anche telefonicamente in deroga alle precedenti disposizioni. Le sedute della Commissione si tengono presso la sede concordata dai rispettivi membri. La validità delle sedute è tale se risulta presente almeno il 50% dei commissari. Esse sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente. I pareri della commissione sono espressi con la maggioranza semplice dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni della Commissione, per il carattere delle tematiche discusse, sono generalmente non aperte al pubblico, tuttavia la Commissione può decidere in casi particolari di renderle pubbliche. E' ammessa la convocazione di singoli cittadini per chiarire problematiche concernenti particolari questioni. Inoltre, i cittadini possono evidenziare e/o proporre la trattazione e l'approfondimento di questioni di carattere agricolo o legate al territorio delle frazioni e riguardanti la collettività. La Commissione stabilirà la discussione di tali argomenti in una delle successive riunioni. La Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni o fissare speciali adunanze conoscitive per sentire esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie di forze sociali, economiche e sindacali allorquando ne ravvisi l'opportunità e le necessità. Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta Comunale. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di ottenere

dagli uffici e dalla Giunta Comunale, tramite il rispettivo Presidente, atti, notizie, informazioni dietro semplice richiesta, anche verbale (fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di regolamento).

Art. 8 - Collaborazione e raccordo con gli uffici e gli organi di governo

La Commissione svolge la propria attività consultiva a supporto degli Uffici e degli organi Comunali.

I pareri espressi dalla stessa non avranno valore vincolante per gli organi deputati all'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Art. 9 Cessazione e Surroga

Il singolo membro che risulti assente – senza giusta causa - per almeno il 50% delle sedute annue o per tre convocazioni consecutive, decade dall'incarico. Sia in caso di decadenza che di dimissioni di un membro della Commissione, si procederà alla surroga con altro soggetto individuato secondo i requisiti e le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti, si intende decaduta l'intera Commissione, che andrà rinnovata secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Compensi

Ai componenti della Commissione non spetta nessun compenso o rimborso per l'esercizio delle funzioni espletate.

Articolo 11 – Richiamo a norme generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia previste dalle vigenti normative. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data della esecutività della deliberazione che lo approva.